

**ILLECITI
BANCARI**



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE

il Giudice Unico del Tribunale di Avellino, in persona del dr. [redacted]
[redacted], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **3910/2008 R.G.A.C.**, riservata per la
decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, promossa

DA

[redacted] S.p.A., (P.I. [redacted]), in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in [redacted] alla C.da
[redacted], dichiarata fallita in corso di causa con sentenza del
Tribunale di [redacted] del [redacted] con conseguente interruzione
e successiva riassunzione del giudizio da parte del Fallimento [redacted]
[redacted] in persona del Curatore [redacted] rappresentata e
difesa dall'Avv. [redacted] [redacted] in Avellino, Via Di
[redacted] 3 presso l'Avv. [redacted] giusta procura in atti

ATTRICE

CONTRO

[redacted] **BANCA SPA**, poi incorporata in [redacted] s.p.a. a sua
volta conferita nel ramo d'azienda bancaria qualificata come [redacted]
[redacted] a. in seguito denominata [redacted] Banca di
[redacted] [redacted] persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede legale in Roma al Viale [redacted]
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosalia [redacted] con studio in
Napoli, alla Via [redacted] ed elettivamente domiciliata in

Avellino alla via Pironti 1, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED]
giusta procura in atti

CONVENUTA

NONCHE'

[REDACTED] BANKING S.P.A., già [REDACTED] Banca
[REDACTED], (P.I. [REDACTED]) in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore con sede in [REDACTED] al Corso [REDACTED] n.
1, rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED]
R. [REDACTED] De Simone con studio [REDACTED] alla Via
Santa Lucia n. 50, elett.te dom.ta in Avellino alla Via Pironti n. 1
presso lo studio dell'Avv. D. [REDACTED] giusta procura in atti

INTERVENTORE VOLONTARIO

Avente ad oggetto: contratto bancario

CONCLUSIONI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta tenendo conto della legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem* (cfr. Cass. 3636/07), la cui ammissibilità -così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta- risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Inoltre, per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata (si veda Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 per cui "la conformità" della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle

parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Pertanto le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'*error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Con atto di citazione del 22.07.08 la [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, titolare del conto corrente n. 4359494 intrattenuto dal 30.08.96 al 31.03.2008 presso la Banca [REDACTED] - ag. di Avellino, citava in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la nominata Banca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per avere quest'ultima illegittimamente addebitato sui predetti conti e per una considerevole durata del rapporto bancario, maggiori costi dovuti ad interessi anatocistici praticati a mezzo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione dell'art. 1283 cod. civ., nonché, *contra legem*, commissioni di massimo scoperto, spese, interessi ultralegali ed usurari, postergazione della valuta.

Incardinatosi, pertanto, il procedimento recante RGAC n. 3910/08, si costituiva la convenuta Banca che concludeva per il rigetto di tutte le avverse richieste, deduzioni ed eccezioni.

Con autonomo e diverso atto di citazione del 22.07.08 la [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, titolare del conto corrente n. 3978359 intrattenuto dal 23.01.92 al 31.03.2008 presso la Banca [REDACTED] - ag. di Avellino, citava in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la nominata Banca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per avere quest'ultima illegittimamente addebitato sul predetto conto e per una considerevole durata del rapporto bancario, maggiori costi

dovuti ad interessi anatocistici praticati a mezzo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione dell'art. 1283 cod. civ., nonché, *contra legem*, commissioni di massimo scoperto, spese, interessi ultralegali ed usurari, postergazione della valuta.

Incardinatosi il procedimento recante RGAC n. 3911/08 si costituiva la convenuta Banca che concludeva per il rigetto di tutte le avverse richieste, deduzioni ed eccezioni.

All'udienza del 24.11.10 veniva disposta la riunione del procedimento recante RGAC n. 3911/08 a quello recante RGAC n. 3910/08.

Dichiarata l'interruzione del processo per intervenuto fallimento della società attrice, a seguito di rituale riassunzione, la causa proseguiva in persona della Curatela Fallimentare [REDACTED]

Ammissa CTU tecnico-contabile veniva nominato CTU il Dott. [REDACTED] per la verifica e la ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti.

Stante la sua inerzia gli veniva revocato l'incarico e nominato nuovo CTU nella persona della dr.ssa [REDACTED]

Mutato più volte il giudicante e pervenuta la causa allo scrivente in sede di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il fascicolo veniva rimesso al giudice per la stesura della sentenza in data 08.07.2020.

In *limine litis* la convenuta [REDACTED] Banca s.p.a. ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva essendo titolare del rapporto controverso [REDACTED] anking s.p.a. (interventore volontario ex art. 111 c.p.c.).

Dalla documentazione prodotta in atti effettivamente risulta che il rapporto dedotto in giudizio, qualificato come "*corpored*", a seguito di trasferimento di ramo di azienda, è stato trasferito alla Unicredit Banca d'Impresa ora denominata [REDACTED] Banking. Alla luce di ciò quest'ultima risulta unica titolare del diritto soggettivo oggetto del presente giudizio. Avendo la [REDACTED] Banking s.p.a., già [REDACTED] Banca [REDACTED] s.p.a., nella sua qualità di interventrice volontaria prestatore il

proprio assenso, [REDACTED] Banca s.p.a., ora [REDACTED] Banca [REDACTED] s.p.a.,
va estromessa dal presente giudizio.

Passando all'esame della eccezione sollevata dalle parti convenute di nullità dell'atto di citazione per omissione o indeterminazione del *petitum* e della *causa petendi* si osserva quanto segue.

L'art. 164 c.p.c., disciplinante la nullità dell'atto di citazione, distingue le nullità che colpiscono la c.d. *editio actionis*, e quelle che inficiano la c.d. *vocatio in ius*.

Le nullità che affliggono la *editio actionis*, sono individuate dal quarto comma del citato articolo nelle due fattispecie della omessa o assolutamente incerta determinazione della cosa oggetto della domanda e della omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.

La norma distingue, altresì, a seconda che il convenuto si sia costituito o meno: nel primo caso, il giudice assegnerà all'attore un termine per provvedere alla mera integrazione della domanda; nel secondo, dovrà provvedersi alla rinnovazione dell'atto di citazione. In ogni caso, restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o all'integrazione. Pertanto, la sanatoria di un vizio inerente alla *editio actionis* - a differenza di quelli che investono la *vocatio in ius* - ha effetti solamente *ex nunc*.

Deve, altresì, osservarsi che in materia di nullità per inadeguata formulazione della c.d. *editio actionis*, e dunque di quei vizi che si risolvono nell'omissione o nell'assoluta incertezza circa il *petitum* o la *causa petendi* della domanda proposta, la mera costituzione del convenuto non è idonea a sanare il vizio in esame (Cass., 23 agosto 2011, n. 17495). La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato come i vizi riguardanti la *editio actionis* siano rilevabili d'ufficio dal giudice e, appunto, non possano essere sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa, che compromettono il suo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale; in tali casi, in altri

termini, non può farsi applicazione delle regole contenute negli artt. 156³ e 157 c.p.c., essendo la nullità in rilievo prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del solo convenuto.

Orbene, nel caso che ci occupa non può dirsi sussistente la nullità in esame, avendo l'attore, anche se in maniera sintetica, delineato nell'atto di citazione i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che ha inteso proporre, ed in particolare ha specificato senza incertezze - se non marginali o comunque superabili attraverso l'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo - *petitum* e *causa petendi* della formulata domanda. Risultando, pertanto, rispettate le previsioni dell'art. 164 c.p.c. l'eccezione è infondata.

Circa l'inammissibilità della domanda attorea per intervenuta prescrizione dell'azione di indebito e di risarcimento del danno si osserva quanto segue.

Lo scrivente giudice, in merito alla prescrizione, aderisce all'orientamento giurisprudenziale che ritiene che *"l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre, in assenza di un'apertura di credito, dai singoli versamenti aventi natura solutoria"* (Cass., 30.10.2018, n. 27704).

Pertanto, l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (così, Trib. Livorno, 26.9.2018, n. 984).

In merito alla domanda avanzata da parte attrice di accertamento del

diritto alla ripetizione di somme indebitamente incassate dalla Banca in conseguenza di anatocismo illegittimo, avuto riferimento sia agli interessi che alle commissioni ed altri accessori non dovuti, previa declaratoria di nullità delle relative clausole, deve preliminarmente osservarsi quanto segue.

L'istituto dell'anatocismo è disciplinato dall'art. 1283 cod. civ. il quale dispone che *"in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi"*. Tale norma trova applicazione per tutte le categorie di interessi, ivi compresi quelli moratori.

Delle sei modifiche che hanno interessato negli ultimi anni l'art. 120 del Testo Unico Bancario, introdotto col D.L. n. 385 del 1° settembre 1993, ben quattro hanno riguardanti il problema dell'anatocismo.

Nella sua versione iniziale, in vigore dal 1 gennaio 1994 al 18 ottobre 1999, l'art. 120 TUB si limitava a prevedere in uno solo comma che *"gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento"*. Alcun accenno era fatto al fenomeno della produzione degli interessi sugli interessi in deroga al generale divieto di cui all'art. 1283 cod. civ.

Il legislatore, dopo la nota sentenza della Cassazione n. 12507 del 1999, che ha negato l'esistenza di un uso normativo che potesse legittimare, a norma del secondo comma dell'art. 1283 cod. civ., la prassi bancaria della capitalizzazione periodica degli interessi, è intervenuto con il D.Lgs. n. 342/99 che ha modificato l'art. 120 del T.U.B., demandando al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R) le modalità e i criteri per la produzione di interessi su interessi sulle operazioni bancarie.

Il C.I.C.R., con Delibera del 9.2.2000, ha rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo la possibilità per le banche di pretendere interessi sugli interessi, purchè l'addebito e l'accredito dei medesimi avvenga con la stessa

periodicità.

All'art. 7 della citata Delibera C.I.C.R. viene dettata la disciplina per i precedenti rapporti disponendo che:

"1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.

2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00.

3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela".

Dunque per i contratti in corso la norma transitoria dell'art. 7 prevede che l'adeguamento debba essere esplicitamente approvato dalla clientela solo nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

Deve peraltro ritenersi che il richiamo alle "condizioni precedentemente applicate" di cui all'art. 7 della Delibera, non possa essere riferito all'illegittima capitalizzazione trimestrale, in quanto le variazioni delle condizioni contrattuali presuppongono pur sempre una valida pattuizione sottostante, mentre rispetto ad una clausola nulla non può operare alcun meccanismo di variazione, tanto meno semplificato, ad iniziativa di una sola parte; in ogni caso, la capitalizzazione trimestrale con identica periodicità costituisce una modifica peggiorativa per il cliente rispetto all'assenza di capitalizzazione, e necessita pertanto di esplicita approvazione, perdurando, in difetto, gli effetti della nullità.

Deve altresì evidenziarsi che dopo la menzionata sentenza della Cassazione del '99, che aveva sancito l'illegittimità dell'anatocismo



trimestrale praticato dalle banche, il Governo era intervenuto con l'art. 25 del D. Lgs. 342/99 sull'art. 120 del T.U.B., stabilendo una sanatoria delle clausole anatocistiche stipulate sino a quel momento e l'adeguamento di una pari periodicità degli interessi a debito e a credito; era stata quindi emanata la Delibera CICR dell'8.2.2000 che, nel prevedere l'identica periodicità delle condizioni di conto, disciplinava all'art. 7, come si è visto, le clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera stessa, prevedendone l'adeguamento alla nuova disciplina e stabilendo una specifica approvazione per iscritto della clientela solo per la circostanza di modifiche comportanti un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

Sul punto è intervenuta, però, la Corte Costituzionale con la sentenza 17 ottobre 2000, n. 425 che ha dichiarato l'illegittimità del 3° comma dell'art. 25 D. Lgs. 342/99; conseguentemente è venuto meno il presupposto legittimante l'art. 7 della Delibera CICR 9.2.2000, finalizzato a disciplinare i rapporti in essere al momento dell'entrata in vigore della Delibera stessa.

Né il 2° comma dell'art. 25 conferisce al CICR il potere di prevedere disposizioni di adeguamento, con effetti sananti delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente; al riguardo le S.U. (n. 21095/04) hanno precisato che: *"in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 425/00, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D. Lgs. n. 342/99, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successioni delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ."* (vedi anche le successive Cass. n. 4093/2005; n. 25016/2007).

Deve quindi ritenersi in conclusione che, con riguardo ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000, la modifica introdotta dalla banca senza approvazione scritta del cliente debba essere considerata inefficace (*in tal senso si vedano Tribunale di Venezia, sent.*

22.1.2007; Tribunale di Torino, n. 6204/2007; Tribunale di Benevento, n. 252/2008; Tribunale di Padova, 27.4.2008; Tribunale di Mondovì, sent. 10.2.2009).

Alla luce di quanto esposto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori applicati dalla Banca alla [REDACTED] non può che essere dichiarata illegittima per tutto il periodo in esame nel presente giudizio.

Chiariti questi punti e venendo al merito della questione deve osservarsi che, all'esito dell'istruttoria svolta, consistita nell'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti e nell'espletamento di C.T.U. (le cui conclusioni questo giudicante fa proprie), è emersa la fondatezza della domanda proposta dall'attrice nei limiti di cui si dirà. Le valutazioni del CTU dr.ssa [REDACTED] nominata nel presente procedimento, possono essere accolte dal giudicante in quanto l'elaborato peritale risulta corretto nell'impostazione, esauriente nell'indagine e nella motivazione, suffragato da considerazioni logiche coerenti con i dati non solo acquisiti ma documentati nonché ineccepibili nel ragionamento tecnico. Il Tribunale dunque, aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei CTP, replicandovi, *"esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte"* (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009). Pertanto, le motivazioni della CTU si intendono qui integralmente richiamate, attesa la legittimità della motivazione *per relationem* all'intero elaborato della CTU come affermato dalla Sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 2607/2017.

Scendendo nel dettaglio dell'elaborato peritale, questo giudicante concorda con il CTU quando, in risposta ai quesiti postigli, ha determinato i crediti da restituzione del correntista nella seguente misura:

- per il conto corrente n. 4359494 il credito da restituzione è stato calcolato pari ad € 25.577,87. Il CTU, nell'effettuare tale calcolo, ha tenuto conto dell'ammontare complessivo delle somme per interessi, commissioni e spese le cui rimesse, essendo di natura solutoria, sono risultate prescritte (in quanto effettuate nel periodo di tempo 01.01.1997 - 28.07.1998) nonché del saldo da

estratto conto originario negativo per € 1.824,13 (non avendo l'attore dimostrato di aver corrisposto tale importo a chiusura del rapporto).

- per il conto corrente n. 3978359 il credito da restituzione è stato calcolato pari ad € 9.125,44. Il CTU, nell'effettuare tale calcolo, ha tenuto conto dell'ammontare complessivo delle somme per interessi, commissioni e spese le cui rimesse, essendo di natura solutoria, sono risultate prescritte in quanto effettuate nel periodo di tempo 23.01.1992 - 28.07.1998.

Il CTU ha, altresì, evidenziato che non è presente agli atti di causa la comunicazione scritta che la Banca era tenuta a fare al correntista entro la data del 31.12.2000 in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 7 della Delibera CICR. Da ciò consegue la necessità di applicare agli interessi passivi la capitalizzazione semplice e non trimestrale.

Infine, l'analisi condotta dal CTU dr.ssa [redacted] ha evidenziato che per nessuno dei conti correnti di cui ci si occupa si rinviene usura.

Conseguentemente, la domanda attorea risulta meritevole di accoglimento per l'importo di € 36.527,44 che, per l'effetto, parte convenuta [redacted] Banking s.p.a deve essere condannata a corrispondere a parte attrice, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza.

La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poichè, pertanto, tale provvisoria esecutorietà promana dalla legge non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Avellino - II sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. [redacted] definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:


in accoglimento della domanda:

1) dichiara l'estromissione dal giudizio della [redacted] s.p.a ([redacted] Banca s.p.a.);

- 2) condanna [REDACTED] Banking s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla parte attrice Fallimento [REDACTED], in persona del Curatore pro-tempore, l'importo di € 36.527,44, oltre interessi legali a far data dalla domanda;
- 3) condanna [REDACTED] Banking s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 7.254,00 per compensi e € 370,00 per spese oltre CPA, IVA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- 4) compensa integralmente le spese di lite tra [REDACTED] Banca d [REDACTED] Banca s.p.a.) e le altre parti;
- 3) pone definitivamente le spese di CTU a carico [REDACTED] te Banking s.p.a.;

Così deciso in Avellino, addì 15.07.2020.

IL GOP
[REDACTED]



[REDACTED]